Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 22 maggio 2026 (e reclamo presentato il 22 aprile 2026), la società ricorrente deduceva di avere presentato ricorso dal momento che, in relazione a un sinistro occorso in data 17 dicembre 2025, era stato chiesto l'indennizzo all'impresa di assicurazione del danneggiante, in base a quanto previsto dalla procedura *ex* art. 148 CAP. L'impresa, tuttavia, aveva opposto diniego, ritenendo che, per il caso di specie, si dovesse optare per la procedura CARD, e pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere l'indennizzo direttamente alla propria impresa di assicurazione. La stessa impresa che fa capo al ricorrente, per mezzo dell'intermediario, ricevuta la documentazione dalla consorella, aveva comunque effettuato proposta contrattuale al ricorrente, con applicazione della clausola prevista.

Con le controdeduzioni, l'impresa affermava che il ricorso in questione aveva ad oggetto un sinistro da tamponamento, rientrante nella procedura del risarcimento diretto prevista dall'art. 149 CAP, nonché dalla convenzione CARD. Infatti, in questi casi è previsto che la gestione del sinistro competa all'impresa del danneggiato, la quale assume il ruolo di

"*gestionaria*", in nome e per conto dell'impresa del danneggiante, che assume il ruolo di debitrice. Sul punto, rilevava che l'impresa del danneggiato, assunta la gestione del sinistro, aveva effettuato la stima del danno e formulato l'offerta risarcitoria al ricorrente. Quest'ultimo, non soddisfatto, si era rivolto all'impresa resistente, la quale aveva rimesso nuovamente la pratica alla consorella, non ravvisando alcun elemento che potesse giustificare la non applicazione della procedura di risarcimento diretto *ex* art. 149 CAP.

Con le repliche, il ricorrente affermava che il presente ricorso non era volto a riaprire nel merito l'intera gestione liquidativa del sinistro né a valutare la congruità dell'offerta formulata dall'impresa di assicurazione gestionaria, in quanto veniva chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla possibilità, per il danneggiato, di adire direttamente l'impresa di assicurazione del responsabile civile, in ossequio all'art. 148 CAP, senza che la procedura CARD dovesse essere imposta come percorso esclusivo e inderogabile. Sul punto, il ricorrente osservava che, nel caso di specie, la gestione CARD, invece che dare luogo a una semplificazione e a una deflazione del contenzioso, aveva piuttosto generato ulteriore conflitto, imponendo al danneggiato e al cessionario un percorso non richiesto e non ritenuto satisfattivo.

Con le controrepliche l'impresa ribadiva il fatto che il ricorrente doveva proporre il ricorso nei confronti della propria impresa e non dell'impresa debitrice in quanto l'art. 149 CAP prevede che in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o lesioni di lieve entità al conducente non responsabile, i danneggiati devono rivolgere richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. In proposito, per consentire il corretto funzionamento del sistema, era stato imposto a tutte le imprese di assicurazione operanti in Italia nel ramo R. C. Auto di stipulare la convenzione CARD, che aveva attuato un sistema di mandati reciproci, con l'obbligo in capo a tutte le imprese di ricorrere alla procedura di risarcimento diretto, ove possibile.

In conclusione, il ricorrente chiede all'AAS di "*confermare la fondatezza del ricorso e richiedere a compagnia del responsabile civile, (..), la gestione diretta e stragiudiziale della vertenza secondo quanto previsto ex art. 148 CAP*".

L'impresa chiede il rigetto della domanda di parte ricorrente.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta della società cessionaria (titolare di una carrozzeria) del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale di ottenere, dall'impresa di assicurazione obbligata al risarcimento del danno quale compagnia del responsabile civile dell'incidente, l'indennizzo residuo per i danni al veicolo, rispetto a quanto già ricevuto dall'impresa di assicurazione obbligata ai sensi dell'art. 149 CAP.

Dalla documentazione prodotta risulta il contratto di cessione del credito e che l'odierna società ricorrente ha proposto il ricorso in proprio e non in nome e per conto del cedente, il quale non è parte del presente procedimento.

Tanto premesso, il Collegio dell'AAS ha già avuto modo in più occasioni di affermare che "*la posizione del cessionario del credito alla prestazione assicurativa - tanto in termini generali quanto con riguardo alla specifica fattispecie del cessionario del credito risarcitorio oggetto del presente procedimento - non rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo di operatività dell'Arbitro Assicurativo, quale delineato dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, del Decreto. Invero, non può disconoscersi che il cessionario, per effetto della cessione, acquisti validamente la titolarità del credito e, nei limiti di questo, il diritto di ricevere la prestazione assicurativa. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a radicarne la legittimazione innanzi all'Arbitro Assicurativo*" (Decisioni AAS nn. 748/2026, 729/2026, 624/2026).

In particolare, il Collegio ha ritenuto che la posizione del cessionario del credito alla prestazione assicurativa - tanto in termini generali quanto con riguardo alla specifica fattispecie del cessionario del credito risarcitorio - non rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo di operatività dell'Arbitro Assicurativo, quale delineato dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n.215, di seguito "Decreto". Se, infatti, non può disconoscersi che il cessionario, per effetto della cessione, acquisti validamente la titolarità del credito e, nei limiti di questo, il diritto di ricevere la prestazione assicurativa, tuttavia tale circostanza non è di per sé sufficiente a radicarne la legittimazione ad agire innanzi all'Arbitro Assicurativo. Ciò che rileva ai fini dell'accesso al sistema di tutela stragiudiziale delineato dal Decreto non è infatti la mera titolarità attuale del credito, bensì la circostanza che la pretesa azionata trovi fonte diretta nel contratto di assicurazione oggetto del ricorso, ovvero nella disciplina legale che direttamente regola il rapporto assicurativo. Solo tale ricostruzione interpretativa appare sistematicamente plausibile, poiché consente di coordinare la nozione di "*clientela*" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto, con il requisito oggettivo della controversia derivante da un contratto di assicurazione richiesto dall'art. 3 del Decreto.

Nel caso del cessionario, invece, la pretesa fatta valere nei confronti dell'impresa, pur avendo ad oggetto un credito originariamente sorto dal rapporto assicurativo, trova il proprio titolo immediato non già nel contratto di assicurazione, bensì nell'autonomo e successivo negozio traslativo rappresentato dalla cessione del credito, che si pone quale presupposto necessario della pretesa azionata. Il collegamento con il contratto di assicurazione risulta, pertanto, mediato e non diretto: proprio tale natura derivativa della posizione del cessionario implica che questi non subentri automaticamente nel rapporto assicurativo, ma acquisisca soltanto, per effetto della cessione, una ragione di credito nei confronti dell'impresa e le correlate azioni funzionali alla sua realizzazione, senza tuttavia succedere – come si verificherebbe nell'ipotesi di cessione del contratto – nell'intera posizione contrattuale del cedente (cfr., sulla distinzione fra cessione del contratto e cessione del credito, Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 2026, n. 7136; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727). D'altra parte, il cessionario neppure può essere ricondotto al soggetto "*al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa*" (come prescrive l'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto). L'azione diretta è infatti attribuita dalla legge al titolare originario della posizione protetta — nella specie, al danneggiato da sinistro stradale ai sensi degli artt. 144 e 149 CAP — e non

al cessionario del relativo credito, il quale può eventualmente agire verso l'impresa soltanto in forza del successivo negozio di cessione.

In conclusione, il Collegio, richiamando i propri precedenti in termini, esclude che nel caso di specie il cessionario del credito al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa sia legittimato alla proposizione del ricorso innanzi all'Arbitro Assicurativo, difettando nella ricorrente la qualifica di "*cliente*" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto e non trattandosi di controversia rimessa alla cognizione dell'Arbitro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA